

17793-17



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da:

STEFANO PALLA
CATERINA MAZZITELLI
FRANCESCA MORELLI
EDUARDO DE GREGORIO
ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI

- Presidente -

PUBBLICA UDIENZA
DEL 23/02/2017

Sent. n. sez.
538/2017

REGISTRO GENERALE
N.45239/2016

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 20/06/2016 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI

Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLA FILIPPI

che ha concluso per *irrimediabilità del reato*

RITENUTO IN FATTO

1 - Con sentenza del 20 giugno 2016, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, giudicava prevalente la circostanza aggravante prevista dall'art. 89 cod. pen. rispetto alla riconosciuta recidiva e confermava nel resto l'impugnata sentenza così ritenendo (omissis) colpevole del delitto previsto dall'art. 612 bis, comma 2, cod. pen., per avere molestato e minacciato in più occasioni (omissis) , con il quale, molti anni prima, aveva intrattenuto una relazione sentimentale, contattandolo presso l'utenza telefonica fissa e, dopo che questi l'aveva cambiata, inviandogli mail, prima direttamente e poi tramite un conoscente comune, provocando nel medesimo e nella moglie un particolare stato d'ansia, anche in considerazione del fatto che, sempre in anni risalenti, l'imputata aveva causato alla moglie del (omissis) lesioni gravissime per le quali aveva già patito una condanna.

Il compendio probatorio si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa riscontrate dalle mail ricevute. Del resto l'imputata non aveva negato i ripetuti contatti ma li aveva attribuiti ad un debito che (omissis) avrebbe contratto nei suoi confronti per l'apertura di un sito internet.

La Corte però osservava che, di tale debito, non era stata offerta alcuna prova. La persona di cui la predetta si era servita per continuare a contattare il (omissis) altro non aveva fatto che asserire che quel debito, della cui reale esistenza non era in grado di riferire, era stata la ragione per la quale l'imputata gli aveva chiesto di fare da tramite.

Il (omissis) aveva infine mostrato di temere i contatti della (omissis) evitando di rispondere, cambiando l'utenza telefonica e collocando le mail nella posta indesiderata.

La Corte condivideva poi il giudizio del perito di prime cure che aveva ritenuto che, al momento dei fatti, la capacità di intendere e volere della prevenuta fosse solo grandemente scemata ma non fosse esclusa.

2 - Propone ricorso l'imputata, personalmente, articolando le proprie censure in quattro motivi.

2 - 1 - Con il primo motivo deduce il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza:

- dell'elemento materiale del delitto contestatole, in quanto la Corte aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa nonostante le stesse contrastassero con le diverse ragioni esposte dall'imputata, che aveva asserito di averlo cercato per il debito da lui contratto, la cui sussistenza era stata confermata anche dal testimone escusso;

- dell'elemento soggettivo del reato, non avendo la Corte motivato in modo adeguato sulle condizioni mentali della imputata all'epoca della commissione dei

fatti, con particolare riguardo alla ingravescenza della patologia da cui era affetta (il morbo di Alzheimer).

2 - 2 - Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 88 cod. pen., dovendosi ritenere che la ricorrente fosse totalmente incapace di intendere e volere.

Si era disatteso il giudizio del consulente di parte che, diversamente da quanto ritenuto da quello dell'ufficio, aveva giudicato la prevenuta incapace di intendere e volere al momento del fatto ed incapace di stare in giudizio.

2 - 3 - Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio.

Non si erano concesse le circostanze attenuanti generiche valorizzando dei precedenti penali che erano però molto risalenti nel tempo, si era ritenuta la recidiva, pur negando la pericolosità sociale ai fini di applicare una misura di sicurezza e nonostante la già rilevata distanza temporale dai precedenti fatti.

2 - 4 - Con il quarto motivo lamenta il difetto di motivazione nella fissazione della pena base giustificata con motivazione apparente che non aveva tenuto conto della età avanzata dell'imputata e del suo precario stato fisico e mentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va rigettato.

1 - Il primo motivo è interamente versato in fatto e, invece, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Il motivo proposto tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

La Corte romana, infatti, aveva valutato l'attendibilità della persona offesa che, peraltro, aveva riferito condotte dell'imputato che la stessa non aveva negato. Era invece privo di ogni riscontro l'alternativo movente dalla medesima assunto, l'esistenza di un credito a suo favore che ^(omissis) si rifiutava di saldarle (non offrendone poi alcun riscontro né scritto né orale).

Le asserzioni del teste nulla provavano poiché costui si era limitato a riferire quanto la stessa imputata gli aveva detto, circa l'esistenza di quel presunto credito.



2 - Il secondo motivo è infondato posto che la Corte aveva valutato la capacità di intendere e volere dell'imputata al momento del fatto come grandemente scemata sulla base della perizia d'ufficio ritenendo che la diversa opinione del consulente di parte non avesse tenuto in adeguato conto il fatto che la ricorrente si era resa conto delle condotte materialmente consumate ed aveva anche inteso ricondurle ad una ragione che le consentisse di giustificarle in modo diverso da quanto contestatole.

La parziale capacità di intendere e volere al momento del fatto consente di ritenere infondato anche la censura spesa nel primo motivo in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto, dovendosi dedurre che la ricorrente fosse pienamente consapevole di recare molestia e disturbo al (omissis) e che avesse agito proprio in vista di tale risultato.

3 - Il terzo ed il quarto motivo, sul trattamento sanzionatorio, sono inammissibili perché:

- la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (i precedenti penali della ricorrente, pur risalenti nel tempo, ma anche la gravità dell'azione ed il nocumento arrecato), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244);

- la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo il giudice avuto riguardo alla reiterazione dei fatti ed all'utilizzo di terzi estranei;

- la recidiva è stata riconosciuta con motivazione priva di vizi logici manifesti anche in considerazione della circostanza che l'imputata aveva reiterato condotte del tutto analoghe a quelle per cui aveva patito la precedente condanna ed il suo riconoscimento non si pone in contraddizione con la mancata applicazione di una

misura di sicurezza perché diversi ne sono i presupposti: nel caso della recidiva deve verificarsi se il nuovo reato dimostri, unitamente alle condotte precedenti, una rinnovata pericolosità dell'agente, senza, quindi, alcun ulteriore giudizio prognostico, mentre, per l'applicazione della misura di sicurezza, è proprio tale giudizio che va formulato, se dal reato commesso e dalla personalità del reo possono trarsi elementi che facciano ritenere che, come prevede l'art. 203 cod. pen., *"sia probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reato"*.

4 - Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado.

Il titolo del reato impone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

P.Q.M.

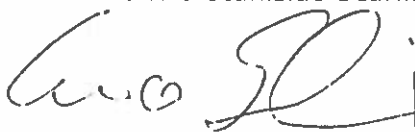
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Il Consigliere estensore

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini



Il Presidente

Stefano Palla

